RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI (FAQ)
n. 3 – aggiornamento al 07/05/2025

AVVISO PROMOZIONE DI PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITÀ
U.O.S. Bilancio e Coordinamento strategico
Servizio sviluppo del sistema sociale integrato
Documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – 2023"
Programma Specifico n. 23/23

Rif.	DOMANDA	RISPOSTA
1	Cosa si intende per "Il beneficiario/soggetto attuatore deve assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferma restando la normativa contabile vigente": è sufficiente avere una contabilità analitica per Centro di Costo, e di conseguenza creare un CDD ad hoc?	Per "contabilità separata" o "codificazione contabile adeguata" si intende un sistema di gestione finanziaria che preveda l'identificazione dei flussi finanziari in entrata e in uscita, così che siano tracciabili e controllabili in modo accurato. La modalità non è standardizzata e univoca, ma si ritiene che avere la disponibilità di un centro di costo identificabile e la creazione di un centro di costo ad hoc rispondano adeguatamente alla prescrizione.
2	Il suddetto sistema di contabilità separata o codificazione contabile deve, fra l'altro, garantire la visibilità dei pagamenti connessi alle singole attività realizzate dal soggetto attuatore: le quietanze di pagamento devono essere tracciate, i bonifici che devono contenere il codice CUP?	Secondo il documento "Fondo sociale europeo plus. PR 2021/2027- Linee guida in materia di ammissibilità della spesa", approvato con Decreto n. 30754 del 29 giugno 2023 e s.m.i., per le operazioni rimborsate a costi reali, ossia a costi effettivamente sostenuti e pagati, la prova è fornita da documenti contabili comprovanti la spesa, ossia fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, altra idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta e quietanzata. Con riferimento ai pagamenti, per i trasferimenti di denaro di valore pari o superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente, si ricorre a strumenti finanziari tracciabili, ossia assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico. I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento. Il codice CUP dev'essere apposto su ogni documento contabile.
3	Cosa si intende per costo reale per quanto riguarda la figura amministrativa?	I costi reali sono costi effettivamente sostenuti e pagati, ai sensi dell'art. 91 del Regolamento (UE) 1060/2021 e del documento "Fondo sociale europeo plus. PR 2021/2027- Linee guida in materia di ammissibilità della spesa", approvate con Decreto n. 30754 del 29 giugno 2023 e s.m.i. I costi reali della figura amministrativa impiegata corrispondono al compenso per il monte ore impiegato per attività riconducibili all'operazione per cui il finanziamento è richiesto. Il costo orario del personale dipendente va calcolato secondo quanto previsto dalle citate Linee guida in materia di ammissibilità della spesa.
4	Per il tutor non è necessario caricare sul portale IOL i cedolini?	No, per il tutor non è necessario caricare i cedolini sul sistema IOL, ma solamente copia del contratto e dei timesheet di impegno, come previsto al paragrafo 14, punto 4, dell'Avviso pubblico.

		Come previsto dal documento "Fondo sociale europeo plus. PR 2021/2027- Linee guida in materia di ammissibilità della spesa", approvato con Decreto n. 30754 del 29 giugno 2023 e s.m.i., nel caso di operazioni che utilizzano forme di semplificazione finanziaria quali, ad esempio, le UCS, non è prevista alcuna dimostrazione documentale o contabile dei costi e dei pagamenti sostenuti dai beneficiari. Nel caso di UCS il corretto svolgimento e l'effettivo completamento delle operazioni costituisce di per se dimostrazione dell'onere di spesa sostenuto, come indicato nel "PR FSE+ 2021-2027. Documento di descrizione del Sistema di gestione e controllo – SIGECO della Regione Friuli Venezia Giulia", approvato con decreto del Servizio ricerca, apprendimento permanente e FSE n. 30897/GRFVG del 29/06/2023 e s.m.i.
5	Se il tutor ha un inquadramento E1 o E2, è possibile comunque rendicontarlo? Se si, dovremmo utilizzare il UCS 59 livello D2?	Se il tutor ha un inquadramento E1 o E2, è possibile comunque rendicontarlo, utilizzando l'UCS 59, al livello prescelto. In ogni caso, il rimborso non potrà avvenire per un importo superiore a quello dell'UCS 59.

Nota.
La documentazione citata è reperibile al seguente link: La normativa e gli organi del FSE+ FVG - Europa FVG.